Oggetto: Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca

## Repubblica Italiana



# Regione Siciliana

### Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

#### L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di

attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in

materia di pesca nel mare territoriale;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento

del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1°/S.G. del 15/11/2022, con il quale

è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea l'On Luca Rosario Luigi Sammartino;

VISTO il Decreto n. 0208415 del 18/04/2023 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità

Alimentare e delle Foreste, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2023 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio

tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'articolo 1 del DM n. 0208415 del 18/04/2023 stabilisce che per la

GSA 10 le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria è disposta dall'1 al 30 ottobre, che lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che per la GSA 16 il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi è disposto per compartimenti marittimi con provvedimento della Regione Siciliana e nulla dice in

merito ai compartimenti marittimi alla GSA 19 della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 2 del DM n. 0208415 del 18/04/2023, obbliga un arresto

temporaneo aggiuntivo alle navi da pesca di cui all'art. 1, dello stesso, in relazione alla

GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza;

RITENUTO necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del DM n. 0208415 del

18/04/2023 riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche il Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), lo Scampo (*Nephrops norvegicus*) e il "Gobetto" (*Plesionika spp.*) nel rispetto di tutte le altre

disposizioni indicate dall'articolo 5 medesimo;

RITENUTO importante, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del DM n.

0208415 del 18/04/2023, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso il Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), lo Scampo (*Nephrops norvegicus*) e il Gobetto (*Plesionika spp.*) confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e

luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;

VISTA la L. R. n. 9 del 20 giugno 2019, art. 41, comma 3, che disciplina la nuova composizione

della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;

VISTO il D.A. n. 65 del 17 luglio 2020 con cui è stata istituita la Commissione Consultiva

Regionale della Pesca;

VISTA la seduta della Commissione Consultiva della Pesca della regione Siciliana del

06/07/2023, convocata con nota prot. n. 10177 del 28 giugno 2023, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria

della pesca a strascico per il 2023;

CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale occorre fissare i termini di interruzione temporanea

obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. del 18 aprile

2023, n. 0208415;

RITENUTO di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi

utili e sufficienti;

**SENTITE** le organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate, le quali hanno rappresentato le

loro esigenze nel rispetto della tutela del mare;

TENUTO CONTO delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione

obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori

risultati.

#### **DECRETA**

ART. 1 È disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra l'1 ed il 30 ottobre 2023, per le unità

autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla

pesca oceanica che operano oltre gli stretti – al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

ART. 2 Le navi da pesca di cui all'art. 1, del D.M. 18 aprile 2023, n. 0208415, dovranno effettuare, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di

appartenenza, ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto

riportato nella tabella all'art. 2 comma 1 del suddetto DM n. 0208415 del 18/04/2023.

ART. 3

1. In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, del D. M. 18 aprile 2023, n. 0208415, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione

Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea*), del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) dello Scampo (*Nephrops norvegicus*) e del Gobetto (*Plesionika spp.*), in possesso dei requisiti

previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto; l'interruzione può essere effettuata anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione;

l'interruzione comunque deve essere effettuata in una data antecedente al 1 dicembre 2023 e deve essere comunicata all'autorità marittima competente almeno 2 giorni prima

dell'inizio del periodo di fermo.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del D.M. 18 aprile 2023, n. 0208415, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso

2

mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.).

- 3. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. Alle predette imbarcazioni è consentito lo sbarco durante il periodo di fermo pesca nei porti dei compartimenti marittimi della regione Siciliana.
- ART. 4 Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 18 aprile 2023, n. 0208415.
- ART. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9/2015, assumendo nello stesso momento della pubblicazione sul sito valore legale.

Palermo, 18 luglio 2023

L'ASSESSORE Sammartino